

Quesito n. 1, del 25.3.2020

All'art.23 (pag. 14) del Capitolato di gara è riportato:

“...L'Appaltatore si impegna inoltre a garantire, a propria integrale cura e spese, l'interoperabilità del software utilizzato per la gestione del servizio di raccolta puntuale con il software attualmente in uso a SAT Srl. In sede di sopralluogo, i concorrenti sono tenuti a prendere contezza delle specifiche tecniche del software utilizzato da SAT Srl, al fine di garantire la piena compatibilità della soluzione tecnica proposta in offerta...”

E' possibile nel sopralluogo del 30/marzo effettuare la verifica prevista all'art.23 del Capitolato speciale d'appalto?

Risposta

il software che stiamo usando è GarbageWEB. In fase di sopralluogo non è possibile verificare altro, in particolare:

Dovrà essere fornito il file con l'elenco dei dispositivi e la loro tipologia per costituire il magazzino Per quel che riguarda la parte distribuzione dei dispositivi Garbage consente di esportare l'elenco delle utenze (compreso il codice univoco interno associato all'utenza) e prevede una procedura di importazione di un file in formato CSV con il codice univoco dell'utenza, il codice del dispositivo e la data di consegna il dispositivo distribuito In alternativa è possibile usare una APP per la distribuzione porta a porta o per la distribuzione su punto fisso messa a disposizione dall'applicativo GarbageWeb Per la parte di acquisizione delle letture dovrà essere fornito un file sempre in formato CSV con almeno il codice del dispositivo letto e la data e l'ora della lettura (eventualmente le coordinate della lettura e il codice del mezzo). A breve sarà possibile fornire il tracciato esatto dei file

Quesito n. 2, del 25.3.2020

All'art.23 (pag. 14) del Capitolato di gara è riportato:

“...Si ipotizza l'introduzione di un sistema di rilevazione con TAG codificato su sacco o su bidone, che consente il rilevamento anche in presenza contemporanea di più sacchi in un unico contenitore, come può avvenire ad esempio nel caso di conferimento mediante cassonetto condominiale...” “- fornitura, per tutta la fase di test, di sacchi con chip adatto alla frazione secca....”

E' pertanto da considerarsi già scelto preferenzialmente dalla stazione appaltante il sistema a 'sacchi con chip' piuttosto che il sistema a 'contenitori rigidi' con chip?

Risposta

No.

La preferenza sarebbe per il “bidone”.

In ogni caso verranno valutate le migliori soluzioni proposte. Soluzioni Valutate in base alle motivazioni che verranno fornite in offerta; nel caso si sia scelto il “sacco” a sfavore del “bidone” o viceversa.

Quesito n. 3, del 3.4.2020

ART 23 – CAPITOLATO DI APPALTO

“Nel prezzo indicato in € 82.500,00 come valore per la raccolta puntuale relativo ai 6 anni sono inclusi i costi sia della sperimentazione che dell'effettiva messa a regime del servizio?

Sono compresi tutti gli acquisti e i costi dei sacchi e bidoni da distribuire alle utenze?

Si richiedono chiarimenti rispetto a questo punto”

Risposta

L'art. 3, comma 2, del disciplinare di gara fissa in € 82.500,00 il valore indicativo massimo della raccolta puntuale.

Il successivo art. 4.2, ultimo comma, dello stesso disciplinare di gara, precisa che la stima del valore annuale, ovvero del corrispettivo aggiuntivo per l'effettuazione della raccolta puntuale "a regime" è stimato in € 15.000,00, al netto di iva, altre imposte o contributi di legge, nonché degli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso.

Il valore di € 82.500,00 (soggetto a ribasso) è stato dunque ottenuto dal prodotto tra il valore annuo di € 15.000,00 ed il multiplo 5,5 corrispondente al numero di anni di potenziale durata della raccolta puntuale "a regime", tenuto conto del residuo periodo contrattuale base (3 anni), delle due opzioni di rinnovo (2 anni) e della proroga tecnica (0,5 anni).

Il predetto valore indicativo massimo non si riferisce, pertanto, ai costi della fase di sperimentazione (della durata massima di un anno di servizio, da avviare entro 90 giorni dalla stipula del contratto d'appalto), che restano totalmente a carico dell'appaltatore e devono intendersi coperti dal complessivo corrispettivo quadriennale, come risultante dall'applicazione del ribasso proposto in gara.

Il summenzionato importo indicativo massimo copre tutti i costi aggiuntivi della raccolta puntuale "a regime", come s'evince dall'art. 23, penultimo comma, del capitolato speciale d'appalto, ove è stabilito che "L'Appaltatore sarà conseguentemente tenuto a fornire a tutte le utenze bidoni o sacchi dotati di chip, con capacità adatta, da determinare in base alla valutazione dei dati dei conferimenti acquisiti in fase di test. I relativi costi, così come gli ulteriori costi connessi all'esecuzione del servizio di raccolta puntuale sull'intero territorio comunale, saranno remunerati tramite un apposito corrispettivo riconosciuto all'Appaltatore, di importo comunque non superiore a quello indicato nel Disciplinare di gara"

Quesito n. 4, del 3.4.2020

ARTICOLO 28 - CAPITOLATO DI APPALTO

“Tale articolo richiede garanzia assicurativa di responsabilità civile RCT” con valore assicurato ad € 5.500.000,00 ... , tale assicurazione copre già tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto d’appalto. Viene inoltre richiesta La polizza CAR “Contractor All Riscks” che solitamente non viene rilasciata in questi casi ma risulta essere una polizza specificamente nata per i cantieri di costruzione. Si chiedono spiegazioni rispetto a tale richiesta”.

Risposta

Le due polizze coprono rischi diversi: (i) la polizza “all risk”, con massimale pari ad € 500.000,00, copre gli eventuali danni arrecati ai contenitori impiegati per l’esecuzione dei servizi ovvero agli impianti di proprietà comunale; (ii) la polizza RCT, con massimale pari ad € 5.500.000,00, copre invece eventuali danni arrecati a terzi nell’esecuzione dei servizi.

La richiesta di due distinte coperture, a protezione di differenti tipologie di danni, appare del tutto logica e conforme alla prassi in appalti di questa tipologia. Difatti, anche le Linee guida di Regione Lombardia per la costruzione di un capitolato per l’affidamento dei servizi di igiene urbana prevedono, oltre ad una polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi, anche una polizza “all risk” (incendio, danni a terzi, persone e cose) dei contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti (art. 9.3, pag. 37), estensibile concettualmente ad eventuali danni arrecati agli impianti.

In linea di principio, infine, pare utile sottolineare che la stazione appaltante, nei limiti della ragionevolezza e della non eccessiva onerosità, è legittimata a richiedere eventualmente anche tutele maggiori rispetto a quelle previste dalla regolamentazione di riferimento (ipotesi, peraltro, qui non ricorrente), sia estendendo l'importo di una garanzia esistente (art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016), sia richiedendo garanzie ulteriori e più specifiche (cfr. Delibera ANAC, 10.7.2019, n. 657, relativa ad un appalto di lavori, ma espressiva di un principio valido in via generale).

Quesito n. 5, del 09.4.2020

Buongiorno,

in allegato lettera ricevuta da parte della nostra assicurazione con dubbi sollevati dalla stessa.

ci chiedono delucidazioni.

grazie per la collaborazione

Risposta

Con riferimento agli obblighi di copertura assicurativa dei rischi previsti dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto a base di gara, ribadito che l'oggetto della polizza c.d. "RCT" (a tutela dei danni causati a terzi) non coincide con quello della polizza c.d. "CAR" (a tutela dei danni causati ai contenitori, impianti ed opere di SAT), in sede di stipula del contratto d'appalto, in funzione della quale l'aggiudicatario dovrà presentare le richieste polizze assicurative, SAT si riserva di ammettere la presentazione di un'unica polizza, purché rechi espressamente tutte le coperture prescritte dal citato art. 28 CSA, per oggetto, massimali, condizioni e termini ivi stabiliti. A tal fine SAT valuterà quindi l'idoneità delle polizze ed in particolare clausole, postille, addendum,

allegati ed ogni altro documento contrattuale dal quale dovrà evincersi in maniera inequivocabile la conformità e completezza delle coperture assicurative attivate.